

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

Scritto da Vilma Onesti

Venerdì 07 Ottobre 2016 13:14 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Gennaio 2018 11:27

Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 del D.Lgs 33/2013.-

ART. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.-

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione Trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dai organi di indirizzo politico e dei dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici,

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 12 aprile 2006, n. 163.-

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

Scritto da Vilma Onesti

Venerdì 07 Ottobre 2016 13:14 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Gennaio 2018 11:27

contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.-